

questa condizione, che l'atto commesso dal nazionale in terra straniera costituisca anche un reato.

Ed allora, come farete voi a punire atti, i quali qui costituiscono crimini gravissimi, mentre, forse, in terra straniera non costituiranno nessun reato? Come farete voi, per esempio, a punire il bigamo, se questo atto non costituirà reato per le leggi del luogo ove la bigamia si compie?

Io credo dunque che tra le disposizioni del Codice danese e le disposizioni del nostro articolo 6 vi sia una positiva, una profonda differenza. Io credo ancora che vi sia differenza in rapporto al Codice penale tedesco. Il Codice penale tedesco provvede solo alle conseguenze di una sentenza pronunciata da un tribunale straordinario.

Ebbene, si dice che coll'articolo 6 si provvede abbastanza. Ma niente affatto. L'articolo 6 dice che, quando un nazionale, il quale commette in territorio straniero un reato, che è anche previsto dalla legge del luogo ove si consuma, sarà giudicato dai tribunali nazionali.

Ma l'onorevole guardasigilli deve mettere in armonia l'articolo 6 coll'articolo 8. Nell'articolo 8 si dice così: « Le disposizioni degli articoli 6 e 7 non si applicano:

« § 3. Quando l'imputato giudicato in paese estero sia stato assoluto, o se condannato, abbia scontata la pena, o questa sia estinta. »

Dunque, in virtù dell'articolo 8 del presente Codice se un nazionale commette un reato in territorio straniero, se contro di lui un procedimento è stato istituito, se una condanna è stata pronunciata, se la pena è stata espiata, allora non è possibile che si rinnovi il giudizio, non è possibile che questo nazionale sia giudicato altra volta da tribunali nazionali.

Ora ritengo che l'inconveniente da me messo innanzi rimane intiero.

Voi avete un nazionale già condannato, un nazionale il quale ha espiato tutta intiera la sua pena: voi per l'articolo 8 non potete più rifare il giudizio, voi non potete eseguire una sentenza pronunciata da tribunale straniero; quale ne è dunque la conseguenza?

La conseguenza è che questo nazionale ritornerà in Italia nella pienezza e nella integrità dei suoi diritti, allora sarà elettore, sarà eleggibile, come io diceva. Voi non potete più rifare il giudizio perchè questo individuo ha espiata intiera la sua pena, e quanto alla conseguenza di quella, cioè la perdita dei diritti civili, voi non potete eseguire una sentenza pronunciata da tribunale straniero perchè sarebbe lo stesso che abdicare alla sovranità territoriale.

Voi dovete quindi riconoscere che questo individuo, contro cui nessuna sentenza di tribunale nazionale è stata pronunciata, è nella pienezza dei suoi diritti, e sarà anche nella pienezza delle sue capacità, sarà eleggibile, sarà elettore.

Io quindi ritengo che fra le disposizioni del Codice penale tedesco e le disposizioni del presente Codice non c'è nessuna parentela, che il caso previsto dal Codice penale tedesco non è previsto affatto dal progetto del presente Codice, e mi parrebbe importantissimo che la Commissione si persuadesse che, se mai questa lacuna c'è, è necessario che venga riempita, e che tutto ciò che si riferisce anche ad incapacità giuridica, come conseguenza di sentenza pronunciata da tribunale estero, sia prevista e contemplata dall'articolo 6 del progetto in discussione, o da un altro articolo aggiunto.

Io mi auguro che la Commissione si persuaderà della necessità di un acconcio provvedimento.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non farò che aggiungere brevi parole per escludere gli obbietti, nei quali insiste l'onorevole Inghilleri.

Quanto al primo, ciò che a lui sembra un difetto del nostro progetto, agli occhi della Commissione ed ai miei è sembrato un pregio. In vero non è da presumere che nelle odierne condizioni di civiltà i reati comuni, i reati gravi contemplati dalle nostre leggi, non lo sieno benanche negli altri Codici, e quindi ragionevolmente si richiede che si proceda per quei soli fatti che sono incriminati tanto dalla nostra legge penale, quanto da quella del paese ove si commisero.

Possono perciò rimanerne esclusi certi reati di creazione politica, reati dei quali la coscienza pubblica non richiede dappertutto la punizione, e che commessi all'estero, dove sono atti leciti ed innocenti, restano quasi ignorati nel nostro paese, nel quale non hanno arrecato il menomo turbamento all'ordine pubblico. In tale ipotesi sottomettere a penale giudizio in tutti i casi inesorabilmente il nazionale, che rientra in patria, anche per questi fatti minori, o reati che chiamerò artificiali ed eccezionali, come fa il Codice danese, non sarebbe un merito, sarebbe anzi un errore, un vizio della legislazione. Può dunque lasciarsi da parte questa categoria di reati, la cui impunità non può turbare l'ordine sociale. E la Commissione della Camera d'accordo con me è entrata in questo ordine d'idee, come aveva già fatto anche il progetto approvato dal Senato.

Io non posso ammettere il principio, del quale si mostra persuaso l'onorevole Inghilleri, cioè che la legge penale essenzialmente faccia parte dello *statuto personale*. Non voglio trattenerne la Camera con una discussione scientifica, non essendone questo